

ORDINE AVVOCATI DI TERNI

STATUTO DELLA SCUOLA FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI

**Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni nella seduta del 30
Novembre 2015**

I

NATURA GIURIDICA

La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Terni viene istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, quale organo della Fondazione Forense di Terni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1, lett. c) della L. 31.12.2012, n. 247 e del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 20.06.2014, n. 3.

II

DENOMINAZIONE E SEDE

La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Terni è denominata "Scuola Forense di Terni".

La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Terni ha sede presso i locali in cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni svolge le proprie funzioni.

III

SCOPI ED ATTIVITA'

1. La Scuola Forense è istituita per lo svolgimento, senza scopo di lucro, delle seguenti attività:

- a) Organizzazione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, di cui all'art. 43 della legge professionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
- b) Organizzazione e promozione della attività di formazione continua di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale;
- c) Organizzazione, in collaborazione con le strutture previste dall'art. 7, comma 1, del regolamento ministeriale 12.08.2015, n. 144, dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di Avvocato Specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della legge professionale;
- d) Organizzazione di ogni altra ed ulteriore attività di formazione destinata agli

iscritti ovvero ai tirocinanti.

2. L'attività di Segreteria della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Terni è svolta dalla stessa in collaborazione con la Fondazione Forense di Terni.

IV

ORGANI

1. Sono organi della Scuola Forense: il Presidente, Il Direttore, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico.

2. La titolarità di ruoli negli Organi della Scuola Forense è gratuita e onoraria. Il ruolo di Presidente e di Direttore e di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con l'incarico di componente della Commissione d'Esame per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati.

3. I membri del Consiglio Direttivo non possono cumulare la carica di Componente del Comitato scientifico.

V

PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, su proposta del suo Presidente, tra gli iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Terni abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori, Il Presidente ha la rappresentanza della Scuola Forense, intrattiene rapporti con la Scuola superiore dell'Avvocatura, con il Consiglio Nazionale Forense, con l'Ordine degli Avvocati di Terni, con la Fondazione Forense e con le altre scuole forensi; E' membro di diritto del Consiglio Direttivo e del Comitato scientifico senza diritto di voto.

VI

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 membri, oltre al Presidente del Consiglio dell'Ordine in carica ed al Direttore della Scuola che ne sono componenti di diritto.

2. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, su proposta del suo Presidente, nomina i componenti del Consiglio Direttivo tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Terni da almeno 10 anni, nel rispetto delle quote di genere.

3. Alla prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario.



4. In caso di assenza del Presidente, le funzioni presidenziali sono svolte dal componente in carica più anziano o da un suo delegato.

5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta con la presenza di almeno 5 componenti.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di persistente inerzia, dal Direttore della Scuola o dal Presidente della Scuola.

7. I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) L'adozione dei regolamenti della Scuola, da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni;
- b) Adotta il programma di formazione della Scuola Forense su proposta del Comitato Scientifico;
- c) La nomina dei docenti anche su proposta del comitato scientifico;
- d) L'approvazione del bando per l'accesso ai corsi della Scuola Forense, anche prevedendo agevolazioni nonché borse di studio per i più meritevoli.

VII

NOMINA E COMPETENZA DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA FORENSE

1. Il Direttore della Scuola Forense è nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, su proposta del suo Presidente, tra gli iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Terni abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori.

2. Il Direttore della Scuola Forense:

- a) stabilisce i tempi e le modalità didattiche e formative della Scuola, coordinando i docenti o i referenti designati per ciascun ambito materiale di formazione;
- b) nomina *i tutors*, che svolgono compiti di sostegno all'attività dei docenti della Scuola, sulla base di un elenco predisposto e tenuto dal Consiglio Direttivo;
- c) decide sulle ammissioni e sulle esclusioni dei discenti;
- d) elabora le soluzioni organizzative ritenute più opportune per il migliore andamento delle attività istituzionali della Scuola e le sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) riferisce periodicamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sullo



svolgimento delle attività della Scuola, anche tramite relazione scritta.

f) sovrintende al regolare funzionamento della Scuola.

VIII

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico è composto da n. 9 membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, su proposta del suo Presidente, tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Terni di comprovata esperienza in una delle seguenti materie: diritto e processo penale, diritto e processo civile, diritto e processo amministrativo, diritto e processo del lavoro, diritto e processo tributario, nel rispetto delle quote di genere. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni si riserva il diritto di nominare, su proposta del suo Presidente, n. 2 componenti del Comitato scientifico scelti tra professori universitari e ricercatori in materie giuridiche e magistrati di elevata competenza o qualificazione.
2. Alla prima riunione, il Comitato scientifico nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario.
3. In caso di assenza del Presidente nominato, le funzioni presidenziali sono svolte dal componente in carica più anziano.
4. Il Presidente ed il Direttore della Scuola partecipano alle riunioni del Comitato Scientifico senza diritto di voto.
5. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza, con la presenza di almeno 5 componenti.
6. Il Comitato Scientifico viene convocato dal presidente nominato o, in caso di persistente inerzia, dal Presidente o dal Direttore della Scuola.
7. Il Comitato Scientifico provvede alla predisposizione del programma didattico e della offerta formativa della Scuola Forense, da sottoporre per la eventuale approvazione, al Consiglio Direttivo sulla base delle linee guida della Scuola Superiore dell'Avvocatura e dei regolamenti del Consiglio Nazionale Forense o ministeriali; propone i docenti da nominare da parte del Consiglio Direttivo.
8. Il Comitato Scientifico rende i pareri richiesti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni in materia di formazione.



IX

PATRIMONIO E RISORSE

1. L'Ordine degli Avvocati di Terni e/o la Fondazione Forense provvederanno a garantire le risorse finanziarie, occorrenti all'esercizio delle funzioni istituzionali della Scuola in base al conto preventivo approvato dal Consiglio Direttivo.

2. L'Ordine degli Avvocati di Terni sostiene la Scuola mettendo a disposizione delle attività formative, personale, locale, biblioteche, risorse finanziarie ed informatiche nonché la necessaria copertura assicurativa per responsabilità civile.

3. La Scuola Forense, per lo svolgimento delle proprie attività, potrà ricevere, tramite l'Ordine degli Avvocati di Terni, finanziamenti da istituzioni pubbliche ovvero da enti o assicurazioni private.

4. La Scuola Forense può finanziare la propria attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi o alle altre attività formative, approvato preventivamente dal C.O.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente atto, trova applicazione la normativa vigente in materia.

X

Tutti i componenti degli Organi della Scuola Forense esercitano le loro funzioni gratuitamente fino alla scadenza del Consiglio dell'Ordine in carica al momento della loro nomina.

Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine del 04.04.2016.

